GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — SABATO 24 MARZO — NUM. 71

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO *degli onorevoli deputati che nella seduta del 23 marzo corrente hanno preso parte alla votazione del disegno di legge:*

« *Proroga della legge* 18 *luglio* 1878 *sulle disposizioni per agevolare ai comuni la costruzione degli edifici per l'istruzione obbligatoria* (2) »

e di quegli onorevoli deputati che non vi presero parte, coll'indicazione degli assenti con regolare congedo. (1)

Erano presenti:

Adamoli, Agliardi, Andolfato, Angeloni, Antoci, Araldi, Arcoleo, Armirotti, Auriti.

Baccarini, Baccelli Guido, Badini, Baglioni, Balestra, Balsamo, Berio, Berti, Bertollo, Bobbio, Bonajuto, Bonardi, Bonasi, Bonfadini, Bonghi, Borgatta, Borromeo, Briganti-Bellini, Brin, Bruschettini, Bufardeci.

Cadolini, Caetani, Cafiero, Cagnola, Calciati, Caldesi, Cambray-Digny, Canevaro, Canzi, Capoduro, Cappelli, Carcani Fabio, Carmine, Carnazza-Amari, Carrelli, Carrozzini, Castelli, Castoldi, Cavalletto, Cavallini, Cefaly, Chiala, Chiapusso, Chiaradia, Chiaves, Chigi, Chimirri, Coccapieller, Cocco-Ortu, Codronchi, Colaianni, Comin, Compans, Conti, Coppino, Correale, Corvetto, Costa Andrea, Costantini, Crispi, Cucchi Luigi, Cuccia, Curati.

Damiani, D'Arco, De Bernardis, De Blasio Luigi, De Blasio Vincenzo, De Dominicis, Del Balzo, De Lieto, Della Rocca, Della Valle, Delvecchio, De Mari, De Renzis Francesco, De Riseis, De Rolland, De Zerbi, Di Collobiano, Dini, Di Pisa, Di Sant'Onofrio.

Elia, Ellena, Episcopo, Ercole.

Fabbricotti, Fabrizj, Fagiuoli, Faina, Falsone, Farina Luigi, Favale, Fazio, Ferrari Ettore, Ferrari Luigi, Ferraris Maggiorino, Ferri Enrico, Finocchiaro Aprile, Fortis, Fortunato, Franceschini, Franchetti.

Galli, Gallo, Gamba, Garelli, Garibaldi Menotti, Gerardi, Geymet, Gherardini, Gianolio, Giolitti, Giordano Ernesto, Grimaldi, Guicciardini.

Inviti.

Lacava, La Porta, Lazzarini, Lazzaro, Lorenzini, Lovito, Luchini Odoardo, Luciani, Lugli, Luporini, Luzi.

Maffi, Majocchi, Maldini, Marcatili, Marchiori, Marcora, Mariotti Filippo, Mariotti Ruggiero, Marselli, Martini Ferd., Martini Gio. Batt., Mascilli, Massabò, Mattei, Maurogònato, Mazza, Mei, Menotti, Merzario, Miceli, Mocenni, Monzani, Mordini, Morelli, Moscatelli.

Nanni, Narducci, Nasi, Nicolosi.

Oddone, Odescalchi, Oliverio.

Palomba, Panizza, Pantano, Papa, Paroncilli, Passerini, Pavesi, Pelrano, Pelloux, Pianciani, Plebano, Poli, Pompilj, Pozzolini, Prinetti, Pugliese Giannone.

Quartieri.

Racchia, Raffaele, Randaccio, Reale, Ricotti, Rinaldi Pietro, Romanin-Jacur, Roncalli, Rubini.

Salandra, Salaris, Saporito, Sardi, Scarselli, Sciacca della Scala, Serena, Serra Vittorio, Silvestri, Sola, Solinas Apostoli, Sonnino, Spirito, Sprovieri, Suardo.

Tegas, Teti, Tittoni, Tomassi, Tondi, Torraca, Torrigiani, Toscanelli, Trinchera, Trompeo.

Ungaro.

Vacchelli, Valle, Vastarini-Cresi, Vigna, Villa.

Zainy, Zanardelli, Zanolini, Zeppa, Zuccaro, Zucconi.

Erano assenti:

Alario, Albini, Allmèna, Amadei, Amato-Pojero, Anzani (*c*), Arbib, Arnaboldi (*c*), Aventi.

Baccelli Augusto, Badaloni, Baldini, Balenzano (*c*), Barazzuoli (*c*), Baroni (*c*), Barracco (*c*), Barsanti, Basetti (*c*), Basteris, Bastogi (*c*), Benedini (*c*), Bertana, Bertolotti (*c*), Bianchi (*c*), Billi, Boneschi (*c*), Borgnini, Borrelli, Boselli, Bottini Enrico, Bovio (*c*), Branca, Brunialti (*c*), Bucceri-Lanza (*c*), Buonomo, Buttini Carlo (*c*).

Cairoli (*a*), Calvi, Campi (*c*), Capone (*c*), Capozzi, Carboni (*c*), Carcano Paolo (*c*), Cardarelli (*c*), Casati (*c*), Caterini, Cavalieri (*c*), Cavallotti, Cerruti (*c*), Cerulli, Chiara, Chiesa, Chinaglia (*c*), Cibrario, Cipelli, Cittadella (*c*), Clementi (*c*), Cocozza (*c*), Coffari (*c*), Colombo (*c*), Colonna-Sciarra, Comini, Compagna, Cordopatri (*c*), Costa Alessandro, Cucchi Francesco, Curcio, Curioni.

D'Adda (*c*), D'Ayala-Valva, De Bassecourt (*c*), De Cristofaro (*c*), Del Giudice (*c*), Demaria, De Pazzi (*c*), De Renzi, De Sota (*c*), De Simone, Di Baucina (*c*), Di Belgioioso (*c*), Di Belmonte, Di Blasio Scipione, Di Breganze (*c*), Di Broglio (*c*), Di Camporeale, Di Grop-

(1) Quelli notati *c* sono in congedo, *a* ammalati, *m* in missione.

pello, Diligenti, Di Marzo, Di Rudinì (c), Di San Donato (a), Di San Giuliano (a), Di San Giuseppe (c), Doboli (c).

Fabris, Falconi, Faldella, Fani (c), Farina Nicola, Ferracciù (a), Ferri Felice, Figlia, Fili-Astolfone, Flauti, Florenzano, Forcella, Fornaciari, Francica, Franzi (c), Franzosini (c), Frola (c), Fulci.

Gabelli Aristide, Gabelli Federico, Gaetani Roberto, Gagliardo (c), Galimberti (a), Gallotti (c), Gandolfi (c), Gangitano (c), Garavetti, Garibaldi Ricciotti, Gattelli, Genala, Gentili, Giaconia, Giampietro, Ginori, Giordano Apostoli, Giovannini, Giudici G. Batt. (c), Giudici Giuseppe, Giusso, Gorio (c), Grassi Paolo, Grassi-Pasini (a), Grossi, Guglielmi (c), Guglielmini.

Imperatrice, Indelli.

Lagasi, Lanzara, Levanti, Levi (c), Lioy, Lucca, Lucchini Giovanni, Luzzatti (a).

Magnati, Maluta, Mancini (a), Maranca Antinori, Marin, Marzin, Mazzoratti, Mazziotti, Meardi, Mellusi, Mensio, Miniscalchi (c), Mirri, Moneta, Morana (c), Morini, Morra, Mosca (c), Mussi.

Napodano, Nicoletti, Nicotera, Nocito, Novelli, Novi-Lena (a).

Orsini-Baroni (c).

Pais-Serra, Palberti, Palitti, Palizzolo, Panattoni (c), Pandolfi (c), Panunzio (c), Papadopoli (c), Parisi-Parisi, Parona (c), Parpaglia, Pascolato (c), Pasquali, Paternostro (c), Pavoncelli, Pavoni, Pelagatti (c), Pellegri, Pellegrini, Pellegrino, Pelosini, Penserini (c), Perroni-Paladini (c), Peruzzi, Petriccione, Petroni, Petronio, Peyrot (c), Picardi (c), Pierotti (c), Pignatelli (c), Placido (c), Plastino, Plutino (c), Polvere, Puglia (c), Pullè (c).

Quattrocchi (c).

Raggio, Ricci (c), Riccio, Righi, Rinaldi Antonio, Riola, Rizzardi, Rocco (c), Romano, Rosano, Rossi (c), Roux (c), Rubichi, Ruspoli.

Sacchetti (c), Sacchi, Sacconi, Sagarriga, Sani, Sanguinetti, Sannia, Santi, Sanvitale (c), Seismit-Doda, Sella (c), Senise, Serra Tito (c), Siacci, Sigismondi, Simeoni, Solimbergo, Sorrentino (c), Spaventa (a), Speroni (c), Summonte.

Tabacchi (c), Tajani, Taverna, Tedeschi, Tenani (c), Testa, Toaldi (m), Tommasi-Crudeli, Tortarolo, Toscano, Tubi, Turbiglio, Turi (m).

Vaccaj (c), Vayra (c), Velini (c), Vendramini (c), Vigoni, Villani, Villanova, Visocchi, Vollaro (c).

LEGGI E DECRETI

Il Num. 5260 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1887-88, indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella **A**, annessa alla presente legge.

Art. 2.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1887-88, rettificato in conformità del precedente art. 1, presenta i seguenti risultati:

Entrate e spese effettive:		
Entrata	L.	1,498,104,877 07
Spesa	»	1,585,223,887 56
Disavanzo	L.	87,119,510 49
Movimento di capitali:		
Entrata	L.	48,950,501 23
Spesa	»	35,366,427 55
Avanzo	L.	13,584,073 68
Costruzione di strade ferrate:		
Entrata	L.	297,678,000 »
Spesa	»	297,678,000 »
		»
Partite di giro.		
Entrata	L.	92,095,173 52
Spesa	»	92,095,173 52
		»
Disavanzo totale	L.	73,535,436 81

A cuoprire questo disavanzo è data facoltà di inscrivere nell'entrata, al capitolo 82 *bis*, la somma di L. 73,535,436 81 da procurarsi con emissione di buoni del Tesoro.

Però, quando occorra, l'emissione di tali titoli dev'essere autorizzata e regolata con legge speciale.

Nel conto consuntivo dell'esercizio 1887-88 non potrà inscriversi tra i residui attivi se non che quella parte di detta somma che il Governo fosse stato autorizzato ad emettere con legge speciale.

E' approvata la tabella *B*, che contiene i suddetti stanziamenti, e il riepilogo generale rimane così stabilito:

Entrata	L.	2,010,363,488 63
Spesa	»	2,010,363,488 63
		»

Art. 3.

All'elenco *A* delle *Spese obbligatorie e d'ordine*, annesso alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1887-88, sono portate le variazioni indicate nella tabella *C*, annessa alla presente legge.

Art. 4.

Sono convalidati i decreti Reali, coi quali, durante l'esercizio, vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste. Sono quindi approvati i prelevamenti medesimi e quelli fatti sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicati nelle annesse tabelle *D* ed *E*, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla Contabilità generale, approvato col Regio decreto del 17 febbraio 1884, num. 2016 (Serie 3ª).

Art. 5.

E' data facoltà al Governo di autorizzare la emissione di tante obbligazioni ferroviarie 3 per cento, quante occorrano per avere il capitale di 30 milioni di lire, corrispondente alla quota dell'esercizio 1887-88, stabilita con la legge 24 luglio 1887, n. 4785, per la costruzione di ferrovie complementari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1888.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

(Le tabelle annesse alla presente legge sono pubblicate in foglio di supplemento).

Il Numero 5262 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 23 settembre 1869 portante un nuovo ordinamento del Balipedio in Viareggio;

Vista la legge n. 853 (Serie 3ª), che fissa gli stipendii, le indennità d'arma, i soprassoldi ed altri assegnamenti devoluti ai Corpi militari ed agli impiegati civili della Regia Marina;

Sentito il parere del Consiglio superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il qui annesso regolamento pel Balipedio di Viareggio, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Art. 2.

La tabella unita al regolamento, e firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Marina, determina le competenze straordinarie dovute al personale del distaccamento.

Art. 3.

Coll'istituzione di un supplemento giornaliero ai sottufficiali, sotto capi e comuni distaccati a Viareggio rimangono soppressi gli otto supplementi facoltativi di lire 3. 00 portati dal R. decreto 23 settembre 1869.

Art. 4.

Tutti i supplementi devoluti alla bassa forza del distaccamento dovranno essere conteggiati nella contabilità generale del Corpo R. Equipaggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1888.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, *Il Guardasigilli* : Zanardelli.

REGOLAMENTO
PEL BALIPEDIO DI VIAREGGIO

Generalità.

Art. 1.

Scopo.

Il Balipedio di Viareggio ha lo scopo di fornire alla R. Marina tutti quei dati sperimentali e teorici che possono essere richiesti pel servizio delle sue artiglierie ed armi portatili.

Art. 2.

Dipendenza.

Il Balipedio dipende direttamente dal Comandante in capo del 1° Dipartimento marittimo per quanto ha tratto al servizio militare ed amministrativo; dipende poi dal Presidente della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra, per tutto ciò che riguarda le modalità degli esperimenti e dei calcoli relativi.

Personale.

Art. 3.

Ufficiali.

Il comando del Balipedio è affidato ad un capitano di corvetta che ha ai suoi ordini un tenente di vascello ed un sottotenente di vascello.

Art. 4.

Attribuzioni degli ufficiali.

Il capitano di corvetta ha le attribuzioni di un comandante di Stabilimento militare marittimo. Egli è direttore degli esperimenti e calcoli affidati al Balipedio e ripartisce il lavoro fra i suoi subalterni.

Il tenente di vascello ha il comando del distaccamento del Corpo Reale Equipaggi e ne cura l'amministrazione, il servizio e la disciplina.

Il sottotenente di vascello è specialmente incaricato della sorveglianza e buon assetto del materiale, tiene la matricola delle armi, ed è economo di tutta quella parte che non dipende direttamente dalla Direzione artiglieria e torpedini del 1° dipartimento marittimo.

È a lui inoltre affidato l'archivio degli esperimenti, il gran giornale di tiro, quelli che ne derivano e gli estratti relativi, le relazioni tecniche e la tenuta del corrispondente registro, la biblioteca, ecc. ecc.

Art 5.

Capo cannoniere.

Un capo cannoniere di 1ª o 2ª classe è contabile di tutto il materiale dipendente dalla Direzione d'artiglieria e torpedini, ed oltre ai suoi incarichi, come sott'ufficiale del distaccamento, ha le attribuzioni di Capo officina dello Stabilimento per quanto riguarda l'amministrazione dei materiali a lui affidati.

Art 6.

Segretario.

Un capo furiere è incaricato delle funzioni di segretario del Comandante e dell'amministrazione del distaccamento.

Art. 7.

Aiutante.

Un secondo capo cannoniere è incaricato del servizio d'aiutante presso il distaccamento, e coadiuva il capo cannoniere nelle esperienze di tiro.

Art. 8.

Distaccamento.

Il distaccamento è composto da un sufficiente numero di graduati e comuni, parte cannonieri e parte marinai, in modo che oltre alle destinazioni speciali di cuochi, attendenti, quartiglieri, pennesi, trombettieri, operai, falegnami e fabbri, si possa fornire un triplice turno di guardia al Balipedio, alla Polveriera ed alla Caserma.

Art. 9.

Operai borghesi.

Sono addetti al Balipedio i seguenti individui inscritti nella maestranza avventizia della Direzione di artiglieria e torpedini del 1° Dipartimento marittimo:

1. Uno scritturale.
2. Un operaio congegnatore elettricista.
3. Un operaio congegnatore.
4. Quattro manovali.

Art. 10.

Scritturale.

Lo scritturale è addetto alle scritturazioni che sono affidate al sotto tenente di vascello, quanto a quelle di cui è incaricato il sott'ufficiale segretario.

Art. 11.

Operaio congegnatore-elettricista.

L'operaio congegnatore-elettricista cura la buona tenuta di tutto il materiale elettrico e scientifico sistemato al Balipedio: cronografi, telefoni, pile, linee, quadri reticolati ecc.

Art. 12.

Operaio congegnatore.

L'operaio congegnatore aiuta il graduato armarolo nelle riparazioni al materiale d'artiglieria.

Egli è specialmente incaricato di rilevare sulla linea tutti i dati di tiro dirigendo all'uopo i quattro manovali destinati.

Art. 13.

Manovali.

Quando non si eseguono esperimenti, i manovali sono impiegati in tutti i lavori di forza occorrenti ai bersagli, cannoni ecc., in concorrenza col personale del distaccamento.

Art. 14.

Medico.

Il servizio sanitario del distaccamento è affidato ad un ufficiale del Corpo sanitario della R. Marina, oppure ad un medico borghese il cui stipendio è a carico della massa d'economia del Corpo R. Equipaggi.

Durante gli esperimenti egli dovrà trovarsi costantemente presente nello Stabilimento.

Art. 15.

Contabile infermiere.

Nella caserma del distaccamento vi sarà un locale destinato ad infermeria con quanto possa occorrere per il pronto soccorso in casi d'urgenza.

Un sotto capo infermiere avrà la responsabilità e contabilità del materiale di cui è dotata l'infermeria.

Esperimenti.

Art. 16.

Registrazione.

Tutti i dati che si ricevono negli esperimenti sono registrati immediatamente in un brogliaccio il quale serve poi a stabilire:

1. Il gran giornale di tiro.
2. I giornali particolari.
3. Gli estratti relativi.

Art. 17.

Gran giornale.

Il gran giornale contiene nell'ordine cronologico in cui si son fatti i tiri, tutti i dati che ad essi si riferiscono.

Esso è diviso in due parti: cioè una che si riferisce alle armi con una sola canna e l'altra a quelle con più canne.

La numerazione progressiva dei tiri è stabilita nello stesso ordine cronologico e comincia col 1° gennaio per terminare col 31 dicembre. Quella che si riferisce all'arma segue sempre la progressione aritmetica in modo che rappresenti costantemente il numero effettivo dei colpi fatti dall'arma dalla sua costruzione in poi.

Art. 18.

Giornali particolari.

I giornali particolari sono stabiliti per arma o per calibro desumendo i dati dal gran giornale, e servono a facilitare le ricerche per gli studi riflettenti una data arma.

Art. 19.

Estratti di tiro.

Gli estratti di tiro sono compilati sul brogliaccio, redatti giornalmente in doppia copia, le quali vengono spedite nelle 24 ore, una al Ministero e l'altra alla Commissione permanente.

Materiali.

Art. 20.

Consumi e spedizioni.

Tutti i materiali consumati negli esperimenti sono giustificati con ordine e conti di lavoro, venendo considerato il Balipedio come una officina staccata e dipendente dalla Direzione d'Artiglieria e torpedini del primo Dipartimento marittimo e così pure per tutte le spedizioni di materiali si seguono le norme prescritte dal Regolamento sul servizio delle Direzioni.

Art. 21.

Mobili.

Per i mobili degli uffici è tenuto speciale inventario giusta le disposizioni vigenti.

Art. 22.

Biblioteca.

Per il rifornimento della Biblioteca del Balipedio sono assegnate lire 300 all'anno.

Per la Biblioteca è tenuto un inventario e dei cataloghi a seconda del Regolamento per le Biblioteche dipartimentali.

Art. 23.

Fabbricati.

La manutenzione dei fabbricati e delle installazioni del Balipedio è affidata alla Sezione del Genio militare residente a Pisa.

Le proposte poi di modificazioni o di nuove costruzioni debbono essere dirette dal Comandante al Ministero per la via gerarchica.

Competenze e fondi.

Art. 24.

Competenze.

Al personale distaccato a Viareggio spettano le competenze ordinarie prescritte per i rispettivi gradi, classi o categorie.

Le competenze straordinarie sono descritte nell'unita tabella.

Art. 25.

Spese d'ufficio.

Spettano al Comandante le spese d'ufficio prescritte dalla tabella 15 dicembre 1882 per un Comandante di stabilimento isolato.

Le spese per l'amministrazione del distaccamento sono regolate in via economica dal Consiglio di amministrazione del Corpo Reale Equipaggi.

Per tutti i lavori straordinari, come: materiali per disegno, copiatura rapida di disegni, scritti ecc., provvede la Direzione Artiglieria e Torpedini del 1° dipartimento marittimo.

Art. 26.

Fondi.

Il Comandante richiede mensilmente alla Direzione di Commissariato del 1° dipartimento marittimo ed al Consiglio di amministrazione del Corpo Reali Equipaggi i fondi necessari per i pagamenti degli stipendi, mercedi, supplementi, spese straordinarie, ecc., e mensilmente spedisce le contabilità relative per la verifica ed approvazione.

Il Ministro: B. BRIN

COMPETENZE STRAORDINARIE DOVUTE AL PERSONALE DEL DISTACCAMENTO.

GRADO	Indennità annua di funzione	Supplemento giornaliero	Disposizione che accorda le competenze
	L. C.	L. C.	
Capitano di Corvetta - Comandante	400 —	— —	Legge 5 luglio 1882.
Tenente di Vascello	300 —	— —	R. D. 23 sett. 1869.
Sottotenente di Vascello	300 —	— —	id.
Capo Cannoniere - Contabile	240 —	— —	id.
Sott'ufficiale-Segretario	120 —	— —	R. D. 22 gen. 1888.
Contabile Infermiere	60 —	— —	id.
A tutti i Sott'Ufficiali	— —	— 40	id.
A tutti i caporali e comuni	— —	— 20	id.

Il Ministro: B. BRIN

Il Num. **5266** *(Serie 3a), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Busano per la sua separazione dalla sezione elettorale di Rivara e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882; n. 997 (Serie 3a);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Busano ha 162 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Busano è separato dalla sezione elettorale di Rivara ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5267** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Robassomero per la sua separazione dalla sezione elettorale di Fiano, e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Robassomero ha 125 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Robassomero è separato dalla sezione elettorale di Fiano ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5264** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Vallo Torinese per la sua separazione dalla sezione elettorale di Fiano e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Vallo Torinese ha 118 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Vallo Torinese è separato dalla sezione elettorale di Fiano ed è costituito in sezione elettorale autonoma del secondo Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *riguardanti il personale e gli uffici dipendenti dal Ministero degli Affari Esteri.*

Personale dell'Amministrazione centrale — Prima categoria.

Mayor avv. Edmondo, segretario di 1ª classe, fu promosso a capo sezione di 2ª classe.

Pelucchi avv. Carlo, segretario di 2ª classe, venne promosso a segretario di 1ª classe.

Gaetani D'Aragona di Castelmola avv. Onorato, segretario di 3ª classe, fu promosso a segretario di 2ª classe.

Agnesa avv. Giacomo, volontario, venne promosso a vice segretario di 2ª classe.

Cucchi Boasso Fausto, Figarolo Di Groppello Luigi Gabriele, Cocastelli Di Montiglio Enrico, Agnoli Ruffillo, Ricci Arturo, Borromeo Guido, Rosset Giuseppe, Lencisa Camillo, Mattioli Pasqualini Alessandro, Cobianchi Vittore, furono nominati volontari per gli impieghi di 1ª categoria nel Ministero degli affari esteri.

Personale diplomatico.

Spinola march. Federico Costanzo, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe, fu promosso alla 1ª classe.

Maffei di Boglio march. Carlo Alberto, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe, venne promosso alla 1ª classe.

Tornielli-Brusati di Vergano, S. E. conte Giuseppe, senatore del Regno, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe, fu promosso alla 1ª classe.

Cova comm. Enrico, inviato straordinario e ministro plenipotenziario a Buenos Ayres, venne traslocato a Monaco (Baviera).

Anfora di Licignano duca Giuseppe, inviato straordinario e ministro plenipotenziario a Montevideo, fu traslocato a Buenos Ayres rimanendo però accreditato anche presso la repubblica dell'Uruguay.

Gerbaix De Sonnaz (dei conti) nob. Carlo Alberto, consigliere di legazione, venne promosso ad inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe, rimanendo incaricato di reggere l'agenzia e consolato generale di Sofia.

Zannini conte Alessandro, consigliere di legazione, fu promosso inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe e destinato a Stoccolma.

Galvagna barone Francesco, consigliere di legazione, venne promosso inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe.

Avogadro di Collobiano Arborio (dei conti) nob. Luigi, consigliere di legazione, fu promosso inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe e destinato a Lisbona.

Cantagalli Romeo, consigliere di legazione, venne destinato a Tangeri con credenziali d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario.

Pansa Alberto, segretario di legazione di 1ª classe, fu promosso a consigliere di legazione.

Cotta Francesco, segretario di legazione di 1ª classe, venne promosso a consigliere di legazione.

Catalani Tommaso, segretario di legazione di 1ª classe, fu promosso a consigliere di legazione.

Bardi Alessandro, capo sezione di 2ª classe al Ministero degli affari esteri, venne nominato consigliere di legazione.

Vigoni nob. Giorgio, segretario di legazione di 1ª classe a Bucarest, fu traslocato a Berna.

Beccaria Incisa (dei march.) nob. Emanuele, segretario di legazione di 1ª classe a Berna, venne traslocato a Bruxelles.

Calvi Di Bergolo conte Giorgio Carlo, segretario di legazione di 2ª classe, fu promosso a segretario di legazione di 1ª classe.

Fossati Reyneri (dei conti) nob. Giacinto, segretario di legazione di 2ª classe, venne promosso a segretario di legazione di 1ª classe.

Berti Emanuele, segretario di legazione di 2ª classe a Belgrado, fu traslocato a Bucarest.

De Gregorio march. Paolo, addetto di legazione a Vienna, fu nominato segretario di legazione di 2ª classe e destinato a Berna.

Porcinari march. Filippo, addetto di legazione, è stato nominato segretario di legazione di 2ª classe.

Cucchi Boasso Fausto fu nominato addetto di legazione in seguito ad esame di concorso ed incaricato delle funzioni di segretario particolare del segretario generale.

Borromeo conte Guido, venne nominato addetto di legazione in seguito ad esame di concorso e destinato a Parigi.

Personale consolare di 1ª categoria.

Berio comm. Bernardo, console generale di 1ª classe a Liverpool, fu traslocato a Tunisi.

Malmusi cav. Giulio, console di 1ª classe a Tunisi, venne traslocato a Liverpool con patente di console generale.

Personale consolare di 2ª categoria.

Gutmann cav. Eugenio, furono accettate le sue dimissioni dall'ufficio di regio console in Dresda.

Arnstädt Giorgio, venne nominato regio console in Dresda.

Festorazzi Silvestro, fu autorizzata la nomina ad agente consolare in Mobile.

Biasini Fortunato, venne autorizzata la nomina ad agente consolare in Grasse.

Con decreto ministeriale dell'11 febbraio 1888, a Las Palmas di Gran Canaria fu istituita un'Agenzia consolare alla dipendenza del Regio Consolato in S. Croce di Teneriffa.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Immunità consolari in materia di tributi.

D'accordo tra i Ministeri degli Affari Esteri e delle Finanze si è riconosciuto che la Convenzione consolare tra l'Italia e la Francia, del 26 luglio 1862, sulla quale si basano altre convenzioni in simile materia, non accorda ai Consoli esteri, od ai membri delle loro famiglie, l'esenzione dalle tasse corrispondenti alle concessioni governative. Le esenzioni che spettano ai Consoli esteri, semprechè non posseggano in Italia beni immobili e non esercitino il commercio o l'industria, sono le esenzioni dalle contribuzioni dirette, personali e mobiliari o suntuarie.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruolo *di merito dei Segretari di 1ª classe delle Amministrazioni Centrale e Provinciale, stabilito per applicazione del R. decreto 21 agosto 1881, n. 394 (Serie 3ª) con deliberazione in data 11 corrente della Commissione Centrale istituita dall'articolo 2° del R. decreto predetto.*

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Amministrazione
1	Cirillo cav. Pasquale	Centrale
2	Balbi cav. nob. Lorenzo	Provinciale
3	Piana Giovanni	Id.
4	Pessina Giovanni fu Giov.	Id.
5	Usai Faustino	Id.
6	Giorda Antonio	Id.
7	Beccaria avv. Vincenzo	Id.
8	D'Aquino cav. Tommaso	Id.
9	Ghersi Camillo	Id.
10	Eula cav. Carlo	Id.
11	Cassola Angelo	Id.
12	Lavagna Giovanni	Id.
13	Reyes Gaspare	Id.
14	Agogeri Celso	Id.
15	Cimino Luigi	Id.
16	Mencato Pio	Id.
17	Pisani cav. Domenico	Id.
18	Torre Michele	Id.
19	Pia Domenico	Id.
20	De Rensis Pasquale	Id.
21	Ferrari Giandomenico	Id.
22	Baffigo Marcantonio	Id.
23	Partigliani cav. Achille	Id.
24	Giordano Giuseppe	Id.
25	Buganza dott. Angelo	Centrale
26	Facciolati dott. Giovanni	Id.
27	Germani dott. Vincenzo	Id.
28	Generini dott. Edoardo	Id.
29	Grimaldi Gaetano	Provinciale
30	Della Valle Carlo	Id.
31	Oleari Giuseppe	Id.
32	Gazetti Giuseppe	Id.
33	Michelini Paolo	Id.
34	Bosisa Pietro	Id.
35	Raffo avv. Luigi	Id.
36	Magnasco Gerolamo	Id.
37	D'Avvocato Gilberto	Id.
38	Concordi dott. Antonio	Centrale
39	Venturini dott. Egidio	Id.
40	Comitti ing. Primo	Id.
41	Vergnani cav. Giuseppe	Provinciale
42	Bonino dott. Mario	Centrale
43	Sinigaglia dott. Achille	Provinciale
44	Lavezzeri dott. Emilio	Centrale
45	Ruffini dott. Enrico	Id.
46	Bonsignore cav. avv. Carlo	Provinciale
47	Legnani cav. Eugenio	Id.
48	Cavazzuti Giovanni	Id.
49	Lopez Giuseppe	Id.
50	De Cesare cav. Achille	Id.
51	Cecchini Berardo	Id.
52	Baratti dott. Scipione	Centrale
53	Aragno cav. Simeone	Provinciale
54	Blengini cav. Stefano	Id.
55	Bogliolo cav. Francesco	Id.
56	Rossi Alessandro Luigi	Id.
57	Pettenati dott. Carlo	Provinciale
58	Cavarocchi Raffaele	Id.
59	Papa Luigi	Id.
60	Ghizzoni Gottardo	Id.
61	Bazzani cav. avv. Francesco	Id.
62	De Guidi Girolamo	Id.
63	Gallimberti Giuseppe	Id.
64	Squaglia Francesco	Id.
65	Del Bianco Domenico	Id.
66	Stasi Luigi	Id.
67	De Mari dott. Nicola	Centrale
68	Bolis Pietro	Provinciale
69	Ressia Vincenzo	Id.
70	Ronchi Francesco	Id.
71	Castrucci dott. Saverio	Centrale
72	Lauricella Giuseppe	Provinciale
73	Magnasco cav. Serafino	Id.
74	Balletti dott. Eugenio	Id.
75	Mussi dott. Carlo	Id.
76	Platestainer Giorgio	Id.
77	Vercelli Enrico	Id.
78	Bolognini Gaetano	Id.
79	Salvatori Giuseppe	Centrale
80	Ciocca Giuseppe	Id.
81	Colombino Innocente	Provinciale
82	Luzzi Egisto	Id.
83	Olivieri Gaetano	Id.
84	Gazzera Guglielmo	Id.
85	Vanini Ascanio	Id.
86	Costa Baldassarre	Id.
87	Filipponi Federico	Id.
88	Reale Carlo	Id.
89	Fasola Basilio	Id.
90	Astori dott. Ranieri Emilio	Id.
91	Rancati Alessandro	Id.
92	De Ferrari avv. Filippo	Id.
93	Frassoni Filippo	Id.
94	Manca Leonardo	Id.
95	Ferrini dott. Gherardo	Id.
96	Carra Filippo	Id.
97	Marangoni Francesco	Centrale
98	Giovannini dott. Enrico	Id.
99	Casa Eugenio	Provinciale

Roma, addì 20 marzo 1888.

Il Direttore capo della Divisione 1ª: Cicognani.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 549785 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 65, al nome di Cellada *Carlo*, Carolina e Marietta fu Alessandro, minori, sotto l'amministrazione della madre Cervi Rosa, domiciliati in Mede (Pavia), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cellada *Paolo-Carlo*, Carolina e Maria fu Alessandro ecc., (come sopra) veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 marzo 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

Smarrimento di ricevuta (*1ª pubblicazione*).

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta a matrice rilasciata dall'Intendenza di finanza di Genova il 19 gennaio 1888, col n. 965 pel deposito fatto dal notaio Giovanni Battista Risso di tre cartelle al portatore del consolidato cinque per cento della complessiva rendita di lire duecento con godimento dal 1° gennaio 1888, da tramutarsi

in tre iscrizioni al nome rispettivo dei minorenni, Luigi, Gaetano e Luigia Consigliere fu Angelo, con annotazione d'usufrutto a favore della loro madre Leverone Rosa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, compiutesi le pubblicazioni prescritte dell'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870, numero 5942, e qualora non avvengano opposizioni, i nuovi titoli risultanti dai già eseguiti tramutamenti, verranno consegnati al predetto notaio Risso Giovanni Battista, senza obbligo della esibizione della ricevuta a matrice, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 marzo 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia il ristabilimento del cavo fra Perim e Souakim.

Perdurando l'interruzione del cavo Suez-Souakim, i telegrammi per Souakim sono istradati via Perim, riscuotendosi la tassa di lire 5,95 per parola.

Roma, 22 marzo 1888.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Notificazione di un concorso straordinario per l'ammissione di 30 allievi alla 5ª classe della R. Accademia navale per l'anno scolastico 1888-89.

Disposizioni generali per il concorso di ammissione.

Art. 1.

Il giorno 1° agosto 1888 sarà aperto un concorso per l'ammissione di 30 giovani alla 5ª classe della R. Accademia navale.

Art 2.

Il concorso sarà in parte per titoli ed in parte per esami.

I titoli che dovranno presentare i candidati, sono i documenti comprovanti di aver superato con felice successo gli esami di passaggio dal 2° al 3° anno universitario (facoltà matematiche).

Gli esami ai quali saranno sottoposti i candidati verseranno sopra il « calcolo differenziale ed integrale, la fisica e la chimica » secondo i programmi annessi alla presente notificazione.

Art. 3.

Avranno la preferenza a parità di punti i candidati i quali dimostrino di possedere qualche conoscenza delle lingue francese, inglese o tedesca. Tale preferenza non avrà effetto che per i candidati i quali sieno risultati idonei agli esami di concorso.

Questo dato di preferenza dovrà risultare da esperimento scritto ed orale. Il candidato dovrà dimostrare di sapere esprimere le proprie idee con chiarezza sufficiente per essere compreso nella lingua sulla quale viene esaminato.

Art. 4.

I giovani che risulteranno classificati tra i primi 30, saranno ammessi nella R. Accademia come allievi della 5ª classe.

Condizioni stabilite per l'ammissione.

Art. 5.

Potranno concorrere a questa straordinaria ammissione i giovani cittadini del Regno i quali:

a) non sieno nati prima del 1° gennaio 1869;

b) siano di apparenza prestante, robusti, senza difetti e senza malattie. Abbiano un *minimum* di statura di metri 1 56;

c) leggano correntemente coi due occhi e con ciascun occhio separatamente, i caratteri n. 15 della scala di Snellen (di 22.5 millimetri di altezza) alla distanza di sei metri, ed abbiano integra la percezione dei colori, che dovrà constatarsi coll'esperimento della lana colorata e col cromoptometro del dott. Bérard;

d) abbiano l'assenso del padre o del tutore, sia per presentarsi al concorso, quanto per contrarre l'arruolamento militare prima di conseguire la nomina ad ufficiale nella R. Marina;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta e non sieno stati espulsi da istituti militari o civili.

I concorrenti sono avvertiti che, anche se già dichiarati ammissibili, non saranno accettati se riconosciuti espulsi da qualcuno dei detti istituti, ovvero colpevoli di reati comuni comprovati.

Art. 6.

Chi non sarà presente alla chiamata che darà principio al concorso presso la R. Accademia navale, perderà il diritto a concorrere.

Domande per essere ammessi al concorso.

Art. 7.

La domanda per l'ammissione al concorso dovrà essere fatta su carta da bollo da L. 0,50, dal padre o dal tutore e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e recapito del padre o tutore;

b) comune presso il quale verrebbe iscritto il giovane all'epoca della leva.

Alle domande dovranno essere uniti i documenti seguenti;

c) atto di nascita;

d) certificato dello stato civile del luogo di nascita da cui consti che il giovane è cittadino dello Stato o sia reputato tale;

e) attestato di penalità rilasciato dalla cancelleria del Tribunale correzionale nella cui giurisdizione è nato il giovane;

f) certificato di moralità e buona condotta rilasciato dal Sindaco del comune nel quale il giovane ebbe l'ultimo domicilio (modello n. 21 annesso al Regolamento sul reclutamento dell'esercito).

Tale certificato deve essere vidimato dal prefetto o sotto prefetto;

g) atto di assenso, per contrarre l'arruolamento, del padre, in sua mancanza, della madre, ovvero, in mancanza d'entrambi, del tutore.

(Questi atti di assenso debbono essere redatti dal sindaco secondo i modelli 60 e 70 del Regolamento sul reclutamento dell'esercito e muniti di marca da bollo di lire due);

h) chi vorrà sottoporsi ad un esame nella lingua francese, inglese o tedesca dovrà presentare una speciale domanda;

i) dichiarazione, in carta da bollo di una lira, del genitore o tutore, di sottomettersi senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nella presente notificazione, debitamente legalizzata da Regio notaio e conforme all'unito apposito modello;

k) certificato comprovante di avere subito felicemente gli esami pel passaggio dal 2° al 3° anno universitario (facoltà matematiche).

Tale certificato potrà essere consegnato anche nel momento in cui i candidati si presenteranno al concorso.

Presentazione delle domande.

Art. 8.

Le domande dovranno essere rimesse con piego raccomandato al Comando della R. Accademia navale in Livorno, non più tardi del 15 luglio 1888.

Se trovate in regola, ne sarà data ricevuta; diversamente, saranno dati gli occorrenti avvisi per le rettifiche. Se non saranno trovate in accordo con le disposizioni della presente notificazione, verranno respinte ai mittenti.

Il Ministero della Marina si riserva in ogni caso di escludere dall'ammissione quei giovani che non ritenesse meritevoli di aspirare al grado di ufficiale.

L'elenco nominativo delle domande trovate in regola sarà chiuso il 25 luglio 1888 presso il Comando della R. Accademia navale, per essere rimesso al Ministero della Marina.

I documenti rimarranno custoditi nella R. Accademia.

Visita medica.

Art. 9.

Per accertare se i concorrenti all'esame di ammissione abbiano le volute condizioni fisiche, essi saranno sottoposti ad una visita medica, presso la R. Accademia, la quale dovrà precedere gli esami e sarà passata da una commissione presieduta dal capitano di vascello, di cui all'art. 11, e così composta:

Un medico capo di 1ª classe delegato dal Ministero della Marina e due medici di 2ª classe o due medici di 1ª classe delegati dal Comando in capo del 1° dipartimento marittimo.

Un ufficiale superiore dello stato maggiore generale, membro della commissione esaminatrice.

La visita medica avrà luogo in presenza della commissione riunita, ed il parere da essa emesso è inappellabile.

Tale parere non è partecipato che dopo chiusi gli atti della commissione medica.

I concorrenti non riconosciuti idonei alla visita medica sono esclusi dal concorso.

Esami.

Art. 10.

I candidati si presenteranno il 1° agosto 1888, alle ore 8 ant., alla R. Accademia navale in Livorno.

Art. 11.

La commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente: Un contr'ammiraglio.

Membri: Un capitano di vascello, un capitano di fregata o di corvetta, cinque professori (tra militari e civili) appartenenti alla R. Accademia.

La commissione potrà scindersi in sottocommissioni per accelerare il compimento del suo mandato.

Art. 12.

Nel primo giorno, successivo alla visita medica, avrà luogo un esperimento in iscritto riguardante la risoluzione di un esercizio di calcolo integrale o differenziale.

Il giorno dopo dell'esame in iscritto avranno principio gli esami orali, coll'ordine e durata indicata nella seguente tabella:

Materie di esame	Modo di esame	Durata massima di ogni esame
Obbligatorie.		
Calcolo differenziale ed integrale	Scritto	3 ore
	Orale	20 minuti
Fisica	Orale	id.
Chimica	Orale	id.
Facoltative.		
Lingua inglese	Scritto ed Orale	15 minuti per ciascuna lingua
Id. francese		
Id. tedesca		

Art. 13.

L'esame in iscritto sarà vigilato dall'intera commissione.

Gli esami orali saranno pubblici.

La media dei punti necessari perchè il candidato sia dichiarato idoneo in ogni materia di esame è di 10 sopra 20.

L'esame scritto e quello orale di calcolo danno luogo ad una sola votazione.

L'ordine di chiamata agli esami sarà stabilito, appena ultimata la visita medica, per tutti i concorrenti in essa approvati, mediante sorteggio. L'ordine della chiamata sarà inverso a quello del sorteggio.

Art. 14.

Il sistema da seguirsi nella votazione sarà il seguente:

Gli esaminatori voteranno prima segretamente con pallottole bianche e nere, sull'idoneità del candidato; quindi palesemente per mezzo di punti da 0 a 20, per la classificazione di merito.

I punti dal 0 al 9 incluso servono per la classificazione dei non idonei, dal 10 al 20 per gl'idonei; avvertendo che se il candidato è dichiarato idoneo alla prima prova, ciascun membro deve assegnargli un punto non inferiore a 10; e che all'allievo dichiarato non idoneo alla prima votazione, ciascun membro della commissione non deve assegnare un punto superiore al 9.

La media aritmetica dei punti dati da ciascun esaminatore costituisce il *punto d'esame.*

La media aritmetica dei punti d'esame ottenuti nelle tre materie obbligatorie costituisce il *punto di classificazione.*

Art. 15.

Gli esami facoltativi per le lingue inglese, tedesca e francese avranno luogo l'ultimo giorno.

L'esame scritto per le lingue estere verrà eseguito sotto dettatura sopra la lavagna al principio dell'esame orale.

Il punto ottenuto in quest'esame facoltativo servirà solo a migliorare la classificazione, ma non concorrerà a determinare l'idoneità.

Art. 16.

Non saranno dichiarati idonei, nè proseguiranno negli esami i giovani che non avranno ottenuto almeno 10|20 negli esami sulle materie obbligatorie.

Non saranno ammessi esami di riparazione, nè ripetizione di esami.

Art. 17.

Ogni decisione relativa all'ammissione nell'Accademia spetta al Ministro di Marina.

Disposizioni amministrative.

Art. 18.

A tutti i giovani ammessi nella 5ª classe della R. Accademia navale in seguito a questo concorso straordinario *sarà concessa l'intera pensione gratuita.*

Art. 19.

Ogni allievo all'entrata nell'Accademia dovrà pagare lire 650 per importo degli oggetti di corredo.

Niun oggetto potrà essere fornito in natura.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria saranno provveduti gratuitamente dall'Istituto.

Ad ogni allievo verranno *accreditate* annualmente lire 240 per la rinnovazione e riparazione del corredo. Il consumo del corredo oltre tale somma sarà a carico delle famiglie. Gli allievi espulsi dall'Accademia, o ritirati dalle famiglie, dovranno lasciare all'Istituto i libri di testo.

Art. 20.

Oltre alle spese di corredo, le famiglie non avranno a sopportare che quelle non obbligatorie, che facessero i propri figli per divertimenti autorizzati, per francobolli o per cure speciali odontalgiche e per il risarcimento di danni al materiale dell'Istituto.

Art. 21.

Per tutto ciò che riguarda, pagamento di spese, corredo, e per schiarimenti e notizie in proposito, le famiglie dovranno rivolgersi direttamente al « *Consiglio Amministrativo della R. Accademia navale* ».

Art. 22.

Durante l'anno in cui gli allievi compiono la campagna di mare (vedi art. 25) avranno a bordo, oltre la razione viveri, il trattamento di lire una al giorno fissato per gli allievi della R. Accademia navale, e verrà loro corrisposto un assegno di lire 800 annue.

Disposizioni varie relative ai giovani ammessi con questo concorso straordinario.

Art. 23.

I nomi dei giovani riconosciuti idonei saranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno.* Essi verranno aggregati agli allievi della quinta classe, coi quali comincieranno gli studî dell'anno scolastico 1888-89 il giorno 15 agosto.

S'intenderà decaduto dal diritto di essere ammesso, chiunque per malattia od altro non avrà potuto costituirsi dopo trascorsi 10 giorni dal principio dell'anno scolastico. Cesserà di appartenere alla R. Accademia navale chi se ne allontani senza permesso.

Art. 24.

La R. Accademia navale è retta in conformità delle leggi e dei regolamenti della R. Marina, e di uno speciale regolamento interno suo proprio.

Art. 25.

Alla fine del periodo scolastico, che avrà la durata di sette mesi, gli allievi che supereranno felicemente gli esami di fine di corso, saranno imbarcati sopra una regia nave per fare una campagna di mare di un anno: dopo la quale saranno sottoposti ad un esame nelle pratiche professionali imparate a bordo, e superandolo felicemente saranno nominati guardiamarina, e la loro anzianità sarà determinata dalla data del decreto di nomina a questo grado.

Art. 26.

Gli allievi riprovati all'esame di fine del corso potranno ottenere la nomina ad allievo commissario, come è stabilito dallo ordinamento della R. Accademia navale, previo lo speciale esame complementare previsto dal R. decreto 23 dicembre 1876.

Gli allievi riprovati negli esami pratici alla fine della campagna di mare o riconosciuti inadatti alla carriera di ufficiale dello stato maggiore generale, potranno far passaggio o nel corpo del commissariato, od in quello del genio navale, coi gradi, rispettivamente di « *allievo commissario* » od « *allievo ingegnere.* »

Per il passaggio nel genio navale dovranno però avere ottenuto almeno $^{16}/_{20}$ negli esami di matematiche.

Art. 27.

Prima della nomina ad ufficiale, gli allievi dovranno contrarre la ferma di otto anni per l'arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi.

Art. 28.

Si crede opportuno di prevenire che assolutamente non sarà fatta alcuna eccezione alle disposizioni contenute nella presente notificazione, nè per quanto riguarda i limiti di età, nè per ciò che concerne le condizioni di idoneità all'ammissione sia per titoli, sia per esame, ancorchè si trattasse di lievi differenze.

Roma, 1° marzo 1888.

Il Segretario: C. A. RACCHIA.

PROGRAMMI D'ESAME.

Calcolo differenziale ed integrale.

1. Nozioni preliminari intorno alle funzioni. — Teoria dei limiti. — Degli infinitamente piccoli ed infinitamente grandi.

2. Delle derivate e dei differenziali. — Derivazione e differenziazione delle funzioni di funzioni e delle funzioni composte.

3. Differenziazione delle somme, dei prodotti, delle potenze, delle radici, delle funzioni logaritmiche ed esponenziali. — Conseguenti regole di integrazione.

4. Differenziazione delle funzioni circolari dirette ed inverse e conseguenti regole di integrazione.

5. Integrazione delle funzioni razionali ad una variabile.

6. Integrazione delle funzioni irrazionali nei casi elementari e dei differenziali binomi.

7. Integrali definiti. Differenziazione ed integrazione sotto il segno integrale.

8. Integrazione delle funzioni trascendenti.

9. Derivate e differenziali di ordine superiore delle funzioni esplicite ad una variabile.

10. Derivate parziali e differenziali parziali e totali di primo ordine e degli ordini superiori delle funzioni esplicite a più variabili indipendenti. — Teorema di Eulero sulle funzioni omogenee.

11. Integrazione dei differenziali che contengono più variabili indipendenti.

12. Derivate e differenziali delle funzioni implicite ad una ed a più variabili indipendenti. — Cangiamento della variabile indipendente. — Relazioni fra gli esponenziali immaginari e le linee trigonometriche di archi reali.

13. Integrazione dell'equazioni di primo ordine o primo grado mediante la separazione delle variabili. — Integrazione delle equazioni lineari a coefficienti costanti.

14. Serie di Taylor e di Maclaurin per lo sviluppo delle funzioni ad una variabile. — Sviluppo in serie di seno x, cos, x, a, x L $(1 + x)$. — Integrazione per serie.

15. Simboli di indeterminazione.

16. Teoria dei massimi e dei minimi.

17. Equazione della tangente e della normale. — Lunghezza della tangente, della normale, della sottangente e della sunnormale in una curva piana. — Cicloide.

18. Teoria dei contatti. — Curve osculatrici. — Cerchio osculatore.

19. Equazione della tangente. — Piano normale. — Piano osculatore. — Normale principale in una curva storta. — Piano tangente e retta normale ad una superficie.

20. Rettificazione delle curve. — Elica.

21. Quadratura delle superficie piane. — Formola di Simpson.

22. Quadratura delle superficie di rotazione e delle superficie curve in generale.

23 Cubatura dei solidi di rotazione e dei solidi in generale.

FISICA.

1. Nozioni preliminari. — Corpi, materia, atomi, melecole, stati della materia. — Proprietà generali dei corpi. — Variabilità di volume nei corpi. — Proprietà caratteristiche dei singoli stati fisici dei corpi.

2. Inerzia e suoi effetti. — Della quiete e del moto. — Specie diverse di moto. — Leggi e formole del moto uniforme e del moto uniformemente vario.

3. Forze. — Misure delle forze. — Dinamometri. — Massa di un corpo. — Composizione delle forze applicate ad un punto materiale. — Condizione d'equilibrio. — Composizione dei movimenti. — Scomposizione delle forze. — Composizione delle forze parallele. — Centro delle forze parallele. — Condizioni di equilibrio. — Coppia. — Momento di una forza rispetto ad un punto.

4. Lavoro di una forza costante. — Unità di lavoro — Macchine semplici — Urto dei corpi.

5. Gravitazione e sue leggi. — Gravità. — Centro di gravità. — Equilibrio di un corpo sorretto da un piano orizzontale o sospeso ad un filo. — Varie specie di equilibrio.

6. Leggi della caduta dei gravi nel vuoto. — Macchine d'Atwood e di Morin. — Caduta lungo piani inclinati e per linee curve. — Pendolo. — Leggi del movimento del pendolo. — Usi del pendolo. — Forza centrifuga e sue leggi.

7. Idrostatica. — Trasmissione e direzione delle pressioni. — Principio di Pascal. — Pressioni esercitate dai liquidi pesanti. — Centro di pressione. — Principio d'Archimede — Corpi immersi e galleggianti. — Liquidi sovrapposti. — Equilibrio dei liquidi in vasi comunicanti. — Peso specifico dei corpi. — Areometri. — Cenno sui fenomeni capillari.

8. Aereostatica. — Proprietà fisiche dei gas. — Pressione atmosferica. — Sperimento di Torricelli. — Barometri. — Variazioni dell'altezza barometrica. — Usi del barometro.

9. Legge di Boyle o di Mariotte. — Manometri. — Densità dei gas. — Macchina pneumatica. — Macchina di compressione. — Aereostati. — Trombe idrauliche. — Torchio idraulico.

10. Termologia. — Dilatazione dei corpi. — Termometri. — Pirometri. — Fusione e sue leggi. — Calorico di fusione. — Solidificazione. — Miscugli frigorifici.

11. Evaporazione. — Tensione dei vapori acquei alle varie tempe-

rature, e metodi per determinarla. — Mescolanza di vapori e di gas. — Liquefazione dei vapori e dei gas. — Ebollizione e sue leggi. — Calorico di vaporizzazione — Pentola di Papin. — Stato sferoidale. — Densità dei vapori.

Igrometria. — Igrometri. — Psicometro. — Utilità ed uso di questi strumenti.

12. Fenomeni dovuti alla pressione atmosferica e al calore. — Distribuzione del calore alla superficie della terra. — Calore centrale. — Correnti marine e atmosferiche. — Venti. — Cicloni. — Meteore acquee.

Conduttività termica. — Calorico specifico dei corpi. — Legge di Dulong e Petit.

Potere calorifico dei vari combustibili. — Cenno sulla teoria meccanica del calore. — Cenno sulle macchine a vapore.

13. Magnetismo. — Azione reciproca delle calamite. — Magnetizzazione artificiale. — Declinazione e inclinazione magnetica. — Bussole di declinazione e d'inclinazione. — Variazioni della declinazione magnetica. — Bussola terrestre. — Bussola nautica.

14. Elettrologia. — Fenomeni fondamentali. — Ipotesi dei due fluidi. — Leggi delle attrazioni e delle ripulsioni elettriche. — Induzione elettrostatica. — Elettrometri. — Macchine elettriche. — Condensatori. — Effetti della scarica elettrica. — Elettricità atmosferica. — Parafulmini. — Uragano. — Grandine. — Trombe. — Aurore polari.

15. Pila di Volta. — Corrente elettrica. — Pile più usate. — Pila termo-elettrica. — Galvanometri. — Leggi di Ohm e di Ioule. — Cenno sulle grandezze elettriche. — Intensità. — Forza elettro-motrice. — Resistenza.

16. Elettrodinamica. — Azione reciproca delle correnti. — Azione mutua delle correnti e della calamita. — Solenoidi. — Azione delle correnti delle calamite e della terra sui solenoidi. — Ipotesi d'Ampère sul magnetismo. — Elettro magneti. — Cenno sui telegrafi e sui motori elettro-magnetici.

17. Effetti della corrente elettrica. — Cenno sull'illuminazione elettrica. — Elettrolisi.

Induzione elettro-dinamica. — Apparati fondati sull'induzione elettrodinamica. — Cenno sulle macchine magneto-elettriche e dinamo-elettriche.

18. Acustica. — Origine e propagazione del suono. — Intensità del suono. — Velocità del suono nei vari mezzi. — Riflessione del suono. — Eco. — Leggi delle vibrazioni delle corde sonore e delle lamine elastiche. — Tubi sonori. — Telefono, microfono, fonografo.

19. Ottica. — Propagazione e velocità della luce. — Intensità della luce. — Riflessione della luce. — Specchi piani e sferici. — Rifrazione della luce e sue leggi. — Indice di rifrazione. — Angolo limite — Miraggio. — Rifrazione atmosferica.

20. Lenti. — Teoria delle lenti. — Spettro solare. — Cenno sull'analisi spettrale. — Occhio. — Meccanismo della visione. — Occhiali. — Strumenti d'ottica. — Cenni sulla fotografia. — Cenni sulla doppia rifrazione e sulla polarizzazione della luce. — Interferenze luminose. — Meteore luminose.

CHIMICA.

1. Corpi semplici. — Corpi composti. — Combinazioni chimiche. — Metalli e metalloidi. — Idrogeno, ossigeno, combustione, fiamma.

2. Acqua. — Stato sferoidale. — Acque potabili. — Acque per la alimentazione delle caldaie. — Incrostazioni, effetti e rimedi preventivi.

3. Legge delle proporzioni definite. — Legge dei volumi. — Ipotesi di Avogadro. — Pesi molecolari e pesi atomici. — Acqua ossigenata. — Ozono.

4. Cloro. — Acido cloridrico. — Acidi, basi e sali. — Acidi ossigenati del cloro. — Legge delle proporzioni multiple. — Acido ipocloroso. — Acido clorico, inneschi ad acido clorico. — Bromo. — Iodio. — Legge di Dulong e Petit. — Fluore. — Acido fluoridrico.

5. Solfo. — Idrogeno solforato. — Anidride solforosa. — Anidride solforica. — Acido solforico. — Acido solforico fumante.

6. Azoto. — Aria atmosferica. — Ammoniaca. — Protossido d'azoto. — Biossido d'azoto. — Perossido d'azoto. — Acido azotico. — Acqua regia.

7. Fosforo. — Idrogeno fosforato. — Acido fosforico. — Arsenico. — Idrogeno arsenicato. — Anidride arseniosa. — Solfuri di arsenico. — Antimonio. — Idrogeno antimoniato. — Solfuro d'antimonio. — Bismuto.

8. Boro — Acido borico. — Carbonio. — Diamante. — Grafite. — Carboni minerali. — Carboni artificiali. — Proprietà fisiche e chimiche del carbone.

9. Ossido di carbonio. — Anidride carbonica. — Solfuro di carbonio. — Silicio. — Silice. — Stagno, ossidi, cloruri e solfuri di stagno. — Classificazione dei metalloidi. — Atomicità.

10. — Metalloidi e metalli. — Classificazione dei metalli. — Leghe. — Sali, nomenclatura dei sali. — Proprietà dei sali. — Azione dell'acqua sui sali. — Solubilità. — Cristallizzazione. — Cristallografia. — Isomorfismo.

11. Potassio, suoi principali composti. — Polvere pirica, materie prime occorrenti alla sua preparazione, loro scelta. — Densità gravimetrica, determinazione delle feccie, delle dimensioni dei grani, della igroscopicità — Analisi chimica della polvere. — Polvere a base di clorato di potassio.

12. Sodio, suoi principali composti. — Teoria dell'ammonio. — Sali d'ammonio. — Argento, suoi sali.

13. Calcio. — Ossido di calcio, malte, cementi, gesso. — Ipoclorito di calcio. — Bario. — Stronzio. — Piombo. — Magnesio. — Zinco.

14. Rame. — Stagnatura del rame, principali composti di rame. — Mercurio e composti. — Ferro, sua mettallurgia. — Ghisa. — Acciaio. — Mezzi per prevenire l'ossidazione del ferro. — Composti del ferro.

15. Manganese. — Cromo. — Cobalto. — Nichelio e composti più importanti. — Alluminio e composti. — Feldispati, argille, terraglie, porcellane. — Oro, sue leghe. — Doratura. — Platino.

16. Nozioni generali sui composti organici. Analisi elementari. — Generalità sugli idrocarburi. — Isomeria. — Funzioni dei composti organici.

17. Idrocarburi saturi. — Cloruri. — Bromuri. — Ioduri. — Alcool. — Acidi. — Eteri composti. — Aldeidi — Acetoni. — Amidi. — Ammoniache composte. — Combinazioni del cianogeno. — Cianogeno. — Acido prussico.

18 Combinazioni metiliche. — Gas delle paludi. — Alcool metilico. — Cloroformio. — Iodoformio — Cianuro di metile. — Azotato di metile. — Fulminati.

19. Combinazioni etiliche. — Alcool etilico. — Fermentazione alcoolica. — Fermentazione acetica. — Acido acetico. — Alcool poliatomici. — Glicerina. — Nitroglicerina. — Dinamite. — Corpi grassi naturali. — Candele. — Saponi. — Saponificazione.

20. Materie zuccherine ed amilacee. — Cellulosio. — Fulmicotone. — Benzina — Dinitrobenzina. — Fenolo. — Acido picrico. — Picrati. — Materie albuminoidi. — Putrefazione.

Modello dell'atto legale di sottomissione citato dall'art. 7.

Mediante la presente scrittura da valere come atto pubblico io sottoscritto . . . . domiciliato . . . . Via . . . . . N° . . mi obbligo personalmente, a tenore dei Regolamenti della R. Accademia navale, a pagare pel giovane . . . . all'atto della sua ammissione nell'Accademia stessa, l'importo degli oggetti di corredo, che saranno a lui provveduti come dalla tabella annessa alla notificazione ministeriale in data 1° marzo.

Mi obbligo pure a pagare anticipatamente l'importo del sestante in lire 250 non che tutte le altre spese minute, che volta per volta mi saranno indicate dall'amministrazione di quell'Istituto.

N. B. *Quest'atto sarà disteso in carta bollata e la firma sarà debitamente autenticata da regio notaio, col Visto del Presidente del Tribunale civile e correzionale del Circondario.*

TABELLA *del corredo per gli allievi della 5ª classe.*
(Ammissione straordinaria).

1	Soprabito panno per casa	L.	32 —
1	Id. panno per uscita	»	50 —
1	paio Calzoni panno per uscita	»	25 —

1		Veste di panno per uscita	L.	40 —
1		Sottoveste id.	»	9 50
2	paia	Calzoni panno per casa	»	31 —
1		Cappello paglia	»	2 —
3	paia	Calzoni olona	»	19 80
2		Cravatte seta	»	2 50
10		Camicie tela di lino	»	41 —
4		Camicie per l'uscita	»	26 80
2		Camicie di cotonina	»	17 —
24		Fazzoletti di tela	»	18 —
6	paia	Mutande	»	18 90
1	paio	Mutandine da bagno	»	1 40
10		Asciugamani	»	13 50
2		Asciugatoi	»	12 60
6		Lenzuola	»	60 —
4		Fodere per guanciali	»	7 40
8		Tovaglioli di tela	»	7 20
2		Coperte di lana	»	31 —
1		Coperta di cotone	»	8 50
1		Pugnale con cinturino	»	30 —
2	paia	Stivalini neri con elastico	»	18 —
3	paia	Scarpe di pelle naturale	»	18 —
1		Cassa di legno	»	20 —
12	paia	Calzoni di cotone	»	10 80
2	»	Guanti di pelle bianca	»	4 60
2	»	Guanti di filo bianco	»	3 80
2		Maglie lana bleu	»	21 50
1		Berretto panno con trofeo per uscita . . .	»	12 15
1		» alla marinara	»	5 40
		Oggetti di toilette	»	8 85
1		Cinghia lana bleu per calzoni	»	2 40
2	paia	Maniche lana bleu	»	7 50
1		Ancore di lana rossa con corona	»	1 20
1	paia	Uose di olona	»	3 —
1		Numero di matricola per berretto d'uscita . .	»	— 20
1		Borsellino per moneta	»	2 —
1		Porta biglietti	»	2 50
1		Totale	L.	650 —

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 23 marzo 1888

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni della legge del Consiglio di Stato » (N. 6).

PRESIDENTE rammenta che ieri furono rinviati all'Ufficio centrale l'art. 9 del progetto dell'Ufficio medesimo e l'art. 10 del progetto ministeriale perchè potesse concordarsene una nuova redazione.

Chiede al relatore se egli sia in grado di comunicare al Senato la nuova redazione dell'art. 9 pel progetto della Commissione.

COSTA, relatore, partecipa che l'Ufficio centrale d'accordo col ministro e cogli oratori che hanno parlato ieri ha concertato l'art. 9 nel senso che sia stabilito per legge l'obbligo della notificazione, e che il modo della notificazione stessa sia da stabilirsi nel regolamento.

La formula concretata è del tenore seguente:

Art. 9.

Fuori dei casi nei quali i termini sieno fissati dalle leggi speciali relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere al Consiglio di Stato in sede contenziosa è di giorni 60 dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento; e se il ricorrente ha dichiarato di accettare a norma dell'art. 6 che l'affare sia proposto alla decisione del Consiglio di Stato, è di giorni 30 dalla data della dichiarazione.

Il ricorso è diretto al Consiglio di Stato e deve essere, nei termini suddetti, notificato all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, o alle persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce.

L'originale ricorso, colla prova delle eseguite notificazioni o coi documenti sui quali si fonda, deve essere dal ricorrente, entro trenta giorni successivi alle notificazioni medesime, depositato, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria del Consiglio di Stato.

I termini ed i modi prescritti in questo articolo per la notificazione ed il deposito del ricorso debbono osservarsi, a pena di decadenza.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dichiara di essere pienamente d'accordo coll'Ufficio centrale nella nuova redazione dell'art. 9.

L'articolo è posto ai voti ed approvato.

Senza osservazioni sono approvati i rimanenti articoli del progetto fino al 20 inclusivo.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, propone d'accordo con l'Ufficio centrale l'aggiunta del seguente articolo:

Art. 21.

Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge sarà fissato con decreto Reale.

PRESIDENTE pone ai voti questo nuovo articolo, che è approvato.

Dichiara poi che il progetto sarà in seguito votato a scrutinio segreto.

Presentazione di progetti di legge.

MAGLIANI, ministro delle finanze, presenta i seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa pel Ministero degli esteri per l'esercizio finanziario 1888-1889:

Maggiori spese sull'esercizio 1886-87 pel Ministero dei lavori pubblici.

Ne chiede l'urgenza e l'invio alla Commissione permanente di finanza.

Tali domande sono dal Senato consentite.

Approvazione dei progetti di legge: 1 Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87, pel Ministero del Tesoro (N. 44); 2. Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87, pel Ministero dell'Istruzione pubblica (N. 47); Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87, pel Ministero di grazia e giustizia e dei culti (N 59).

PRESIDENTE pone successivamente in discussione questi progetti di legge, i quali sono senza osservazioni approvati.

Discussione del progetto di legge: « Revisione generale dei redditi dei fabbricati » (N. 36).

BOCCARDO dice che la questione è così grave che, ad onta della dotta relazione del Majorana, sente la necessità di sottoporre alla Commissione permanente di finanza ed al ministro alcune considerazioni.

Esamina la questione sotto tre punti di vista:

1. In rapporto dell'intensità dell'aliquota dell'imposta:
2. In rapporto alla sua incidenza;
3. In rapporto al metodo seguito per la sua applicazione.

Dimostra come l'intensità dell'imposta sulla proprietà edilizia abbia in Italia raggiunto il limite massimo della elasticità e della produttività.

Ricorda come in Inghilterra l'imposta sia del 3 3|4 per cento sul valore locativo delle case di abitazione. In Italia invece è del 33 per cento ed in talune provincie giunse perfino al 56 e fin anche all'80 per cento!

Dice che l'intensità dell'imposta, grave per sè stessa, apparisce anche più grave considerata in relazione alle condizioni particolari del nostro paese, il quale ha urgente bisogno di cambiare, di migliorare le condizioni della sua abitabilità.

Richiama l'attenzione su questa condizione veramente eccezionale di cose.

Questo per quanto riguarda la gravità dell'imposta.

Esamina la questione dell'incidenza dell'imposta, che dice essere delle più importanti.

Dimostra che nei paesi, dove la ricerca languisce, l'imposta sui fabbricati riesce a questo ingiusto risultato, di deteriorare la proprietà.

Dove invece l'imposta si trova in condizioni migliori, si ha che le imposte sono pagate da tutt'altre classi di quelle che il legislatore ha voluto colpire; sono pagate cioè dalle classi più numerose e più povere.

Sostiene che uno dei mezzi per proteggere queste classi degne di tutela sarebbe appunto quello di rendere loro la vita a buon mercato e di far sì che il bisogno dell'abitazione sia agevolmente e comodamente appagato.

Invece la condizione di quelle classi viene ad essere resa sempre più difficile dall'aggravamento della imposta sui fabbricati.

Dice che questa imposta, grave per sè, diventa gravissima in rapporto dell'incidenza.

Esamina l'influsso di tale imposta sull'industria nazionale. Teme che la disposizione dell'art. 7, pel quale nell'accertamento del reddito degli opifici debbono considerarsi come meccanismi e apparecchi fissi i motori immurati e quei meccanismi o apparecchi che servano a portare la forza motrice alle trasmissioni, costituisca un pericolo per le nostre industrie.

Domanda quale sarà l'influenza di quell'articolo sull'avviamento dell'industria italiana, specialmente in rapporto ai motori idraulici.

Non vorrebbe che si ponesse un nuovo ostacolo al risorgimento delle industrie meccaniche in Italia.

Esamina il metodo seguito nell'applicazione dell'imposta

Si associa al desiderio manifestato dal relatore dell'Ufficio centrale, di veder applicato il *metodo catastale*, in luogo del metodo delle *denuncie*.

Dimostra non esservi ragione di applicare alla proprietà edilizia un metodo differente da quello che si applica per la proprietà terriera.

Espone gli inconvenienti cui dà luogo il metodo delle denuncie, che tassa poco in taluni casi e troppo in altri.

Ricorda che in Prussia si è migliorato quel metodo mercè la *revisione* ogni 15 anni.

Conchiude dichiarando di non fare proposte formali.

Sottopone soltanto al ministro una calda preghiera. Lo eccita a fare sì che gli agenti fiscali nell'applicazione di questa legge, che porterà un aggravamento, procedano con somma cautela, con equità, con profondo rispetto delle condizioni delicatissime nelle quali la proprietà edilizia *si trova*.

MAGLIANI, ministro delle finanze, chiede permesso di non risalire alle teorie della questione che si discute. Non si tratta di innovare per nulla la legge presente sui fabbricati, ma unicamente di assicurarne e migliorarne l'applicazione. Le considerazioni che sono contenute nella relazione dell'onor. Majorana e quelle del senatore Boccardo troverebbero esatto posto in una legge di riforma del tributo cui il presente progetto di legge si riferisce, ma non nella discussione attuale.

Premessa questa dichiarazione, fa alcune osservazioni in risposta alle cose dette dal senatore Boccardo.

Non può certamente negarsi che l'aliquota della imposta sui fabbricati sia grave, ma pur tuttavia essa è men grave di quella che pesa sui terreni.

Quanto all'incidenza, non può contestarsi che essa, per molteplici cause, possa ricadere più facilmente sui proprietari dei terreni che su quelli dei fabbricati.

Dichiara non trattarsi qui di aumento d'imposte ma di applicare all'imposta dei fabbricati una maggior giustizia e ciò mediante la revisione da operarsi.

Può esaminarsi, dovrà anzi esaminarsi se convenga applicare per questa imposta il sistema del catasto o quello dell'accertamento diretto, e può anche discutersi di alcune esenzioni, ma questo lavoro sarà da fare quando si tratti di una legge organica o di una legge di radicale riforma, non nella presente occasione.

Da questa legge il governo non attende aumento di reddito, come non ne attende diminuzione. Quello che il Governo ne attende è una maggior giustizia nel rapporto dell'imposta.

Ma qualche aumento si può prevedere; si sa però fin d'ora per sicuro che alcune provincie ne avranno un guadagno ed altre un maggior peso.

L'art. 7 è un considerevole miglioramento della legge del 1865 per quello che concerne l'applicazione dell'imposta ai meccanismi ed agli apparecchi fissi degli opifici. Crede, poichè la legge non li distingue, che fra questi meccanismi sieno compresi anche i motori idraulici.

Ringrazia il senatore Boccardo delle parole gentili direttegli e della sua dichiarazione di voler dare voto favorevole al progetto per considerazione delle esigenze della finanza.

Assicura che le istruzioni degli agenti fiscali sono appunto di procedere nell'applicazione della legge colla maggiore equità e temperanza possibili.

Prega il Senato di approvare la legge anche per rendere possibile un'esperienza la quale dia adito ad una riforma più radicale.

Con alcune considerazioni e riserve accetta le seguenti raccomandazioni fatte dall'Ufficio centrale e stampate al termine della relazione:

1. Disciplinare la materia dei centesimi addizionali delle provincie e dei comuni, per guisa da evitare l'eccessivo aggravio sul reddito dei fabbricati, molto più nella prospettiva del prossimo loro accertamento, e, in particolare, rispetto alle località dove è più elevata l'aliquota dei centesimi.

2. Restituire all'imposta sui fabbricati l'indole sua di tassa diretta sulla rendita, provvedendo a che, dal riguardo dell'aliquota e dei decimi erariali, oltrechè da quello dei centesimi addizionali, essa segua la sorte dell'imposta sui terreni, quale è determinata nella legge del 1º marzo 1886.

3. Assestare l'imposta sui redditi dei fabbricati per guisa da eliminare le immanchevoli sperequazioni dovute alla sottrazione del quarto del prodotto lordo degli edifici, e del terzo degli opifici, applicata uniformemente, senza tener conto delle diverse condizioni dei fabbricati, dei luoghi, dei rischi. Ed in pari tempo provvedere alla determinazione dei metodi di accertamento, i quali valgano a meglio determinare la somma del reddito nei suoi rapporti all'avvenire, pel quale l'imposta deve avere effetto.

4 Salvo i provvedimenti speciali perchè sieno evitate le perturbazioni nell'azienda delle provincie e dei comuni, che traggono i maggiori loro proventi dai centesimi sui redditi degli opifici, veder modo di applicare a questi, anzichè l'imposta dei fabbricati, quella di ricchezza mobile.

Eguali dichiarazioni, ottemperando al desiderio dell'Ufficio centrale, il ministro fa anche intorno ai provvedimenti di carattere regolamentare e amministrativo sopra questi due obbietti.

1. Nel determinare il reddito imponibile, non deve ritenersi di ostacolo la scrittura di affitto corrente, quando il reddito in essa riferito sia dovuto a cause transitorie, ossia non continuative.

2. I membri effettivi ed il supplente, dei quali si devono aumentare le Commissioni di prima istanza, sieno nominati dalle rispettive Amministrazioni comunali; e, a formare la maggioranza per la validità dei deliberati di quelle Commissioni, si tenga conto dei due membri effettivi aggiunti.

FERRARIS si dichiara disposto a deferire alle dichiarazioni e promesse del ministro delle finanze; ritiene nondimeno che questa sia una di quelle leggi colle quali il ministro procura di impinguare il bilancio dello Stato.

Si rivolge quindi alla Commissione di finanza perchè vegga di influire a che l'aggravio maggiore che ne subiranno i contribuenti abbia ad essere più limitato che sia possibile. Nè crede l'oratore, come ebbe occasione di affermare in occasione della discussione della legge di assestamento del bilancio, che l'art. 10 dello Statuto fondamentale del Regno osti alle modifiche che il Senato potrebbe introdurre in leggi d'imposte.

CAVALLINI dice di non potersi associare alle osservazioni del senatore Ferraris, perchè per esse bisognerebbe introdurre modificazioni alle leggi vigenti.

Inoltre questa legge avrà per effetto, con i centesimi addizionali, di migliorare le condizioni dei comuni e delle provincie.

Ritiene buona la legge, e perciò la voterà. Non crede opportuno esautorarla di fronte al paese, col mettere in evidenza la fallacia del metodo seguito e la dolorosa gravità dell'imposta.

Dice per altro di non poter accettare una dichiarazione del ministro che questa non sia che una legge di perequazione.

Sostiene trattarsi di una legge avente per oggetto di procurare alle finanze una maggiore entrata di 8 milioni che potranno ascendere a 12, che si raddoppieranno con l'imposta addizionale a favore dei comuni.

Avendo votato le spese, si crede in dovere di votare la leggi di imposta per farvi fronte.

MAGLIANI, ministro delle finanze, richiama l'attenzione del Senato sui precedenti storici della legge.

Fa notare che sono passati oltre dieci anni dall'ultima revisione, ed è indubitato che grandi sperequazioni oggi si verificano, specie in causa delle trasformazioni edilizie: l'imposta è rimasta la stessa mentre la rendita è variata.

Il progetto di legge attuale è conforme allo spirito della legislazione in vigore.

Per quanto adunque si possa leggittimemente aspettarne un aumento questo sarà in alcuni comuni mentre in altri vi sarà diminuzione: trattasi quindi di una vera legge di perequazione che si raccomanda e per il concetto della perequazione stessa, e per la quasi certezza dell'aumento che se ne potrà avere in favore del bilancio.

Dà alcune spiegazioni al senatore Ferraris in ordine ai centesimi addizionali, sostenendo non essere il caso di formarne oggetto di un emendamento.

Tranquillizza poi il senatore Ferraris con le dichiarazioni fatte in ordine al n. 2 delle raccomandazioni rivoltegli dal senatore Cavallini.

Raccomanda al Senato di votare la legge senza protrarre troppo la discussione che, se è accademica non giova praticamente; se poi tende a modificazioni, non è opportuna, perchè qui non trattasi di riforma ma di semplice revisione.

ALVISI nega che questa possa chiamarsi una legge di semplice perequazione. Tutto al contrario egli crede che essa non servirà ad altro che a crescere le sperequazioni esistenti. Dice che in taluni territori delle provincie venete queste sperequazioni per ciò che riguarda i fabbricati sono giunte al punto, che si è preferito di demolire le case al continuare a pagare la imposta.

Il fatto è che questa nuova legge controopererà anch'essa allo sviluppo della fabbricazione per le classi operaie, agricole e meno abbienti, mentre la necessità di questo sviluppo è così incalzante....

MAGLIANI, ministro delle finanze. Le case coloniche sono esenti!..

ALVISI.... Il progetto del resto deve essere considerato come un'altra conseguenza della ostinazione che si pone a non mutare indirizzo finanziario. Che se l'onorevole Magliani persisterà nel medesimo, l'oratore crede che difficilmente egli potrà chiamarsi il restauratore delle finanze italiane.

CAVALLINI dubita che stia in fatto che le case coloniche realmente sieno esenti come potrebbe supporsi in seguito all'interruzione testè fatta dal signor ministro al discorso del senatore Alvisi. L'interpretazione data alla legge dalla Commissione che, circa l'applicazione di questa imposta, l'oratore presiede da molti anni, e da tutte le altre simili Commissioni è assolutamente ristrettiva in questa materia.

Invita il ministro a fare in proposito categoriche dichiarazioni.

MAGLIANI, ministro delle finanze, ammette coll'onor. senatore Cavallini che la esenzione consentita dalla legge del 1865 all'art. 2 deve intendersi nei limiti portati da quella legge.

Al senatore Alvisi poi osserva che coll'ultimo capoverso dell'art. 7 del progetto in discussione si sono favoriti i ricoveri per gli operai, dichiarando che i « locali annessi ed inservienti all'opificio si reputano far parte del medesimo. »

ALVISI mantiene la opinione che l'inciso accennato dal ministro, se produrrà effetto ed arrecherà vantaggio nei grandi centri, rimarrà un pio e vano desiderio riguardo alle misere popolazioni operaie ed agricole delle campagne.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, ringrazia tutti gli oratori i quali hanno espresso cortesi parole in ordine alla relazione dell'Ufficio centrale.

Passa in rassegna le varie considerazioni del senatore Boccardo che furono in tutto d'accordo con quelle svolte nella relazione. Si ferma sul concetto espresso dal senatore Cavallini nel riconoscere la opportunità di sorvolare nella censura della legge sulla quale sono del pari tutti d'accordo.

Ed osserva che, mentre tutti convengono che l'effetto della legge sarà un aumento di entrate di otto milioni, non crede che debba essere vietato di parlare del metodo, tanto più quando questo è da tanti anni costantemente censurato.

Ricorda anche i precedenti di questa legge e segnatamente quella di revisione del 1877 presentata dal compianto Depretis, per dimostrare però che il concetto della legge del 1865 e delle successive non era quello di revisione periodica e che in luogo di ritornare dopo 50 anni ad una revisione si sarebbe dovuto addivenire, come era stato promesso, a stabilire in una nuova legge i nuovi criteri da adottarsi in questa materia.

Si domanda se questo era il momento opportuno per una revisione, e se la necessità della perequazione lo esiga. E risponde negativamente, dimostrando che nessun male sarebbe avvenuto mantenendo l'attuale stato di cose sino a che non si avesse potuto tenere la promessa fatta di una sostanziale riforma.

Prende atto della dichiarazione fatta dal ministro di applicare a suo tempo l'aliquota che sarà stabilita dalla perequazione fondiaria; ma fa osservare come questa promessa, quand'anche sia mantenuta, non apporterà sensibile vantaggio, sia per il lungo tempo che occorre a conseguire la perequazione, sia per il diverso reddito che dovrà essere tenuto per base.

Prende atto delle dichiarazioni fatte dal ministro in ordine alle istruzioni *miti* da dare agli agenti.

Svolge i vari punti posti in rilievo nella relazione distinguendo i primi quattro numeri nei quali si parla di studi e di provvedimenti legislativi mentre gli altri due punti riguardano provvedimenti di carattere regolamentare ed amministrativo.

Sopra i primi quattro punti confida che il ministro vorrà dare qualche altro schiarimento.

Conclude proponendo che il Senato voglia rinviare al signor ministro una petizione di un industriale che per l'applicazione dell'imposta chiede un provvedimento legislativo mentre trattasi di provvedimento amministrativo, ed altra petizione della Camera di commercio di Genova che avrebbe chiesto la soppressione dell'art. 7, e, quanto meno, l'esclusione delle macchine meccaniche ed apparecchi dall'applicazione della tassa.

CAMBRAY-DIGNY, dell'Ufficio centrale, accenna a divergenze di interpretazione che sono avvenute nell'Ufficio circa l'applicazione di questa legge per quel che concerne i centesimi addizionali. Dice che, applicata colla equità e colla temperanza che furono raccomandate e che il signor ministro disse di voler usare, questa legge potrà dare diversi effetti secondo l'avvenuto aumento o l'avvenuta diminuzione della materia imponibile. Raccomanda che, considerata la diversità del modo in cui valutansi i redditi dei terreni ed i redditi dei fabbricati, si studi se meriti di continuare agli uni ed agli altri l'applicazione della sovrimposta nelle medesime proporzioni.

MAGLIANI, ministro delle finanze, dichiara, quanto ai centesimi addizionali, che il suo pensiero è che, siccome dovrebbe rimaner ferma la somma di sovrimposta là dove l'imposta crescerà, non potrà rimaner ferma là dove l'imposta diminuirà.

In questi casi le provincie e i comuni colpiti dovranno ricorrere al Parlamento per essere autorizzati ad eccedere nella sovrimposta.

Quanto alla riforma dell'imposta non può prendere impegni assoluti; farà il possibile di presentare coteste proposte di riforma appena la presentazione se ne renderà possibile.

Al senatore Digny dichiara che confida che quando si potrà ricavare un maggiore reddito dalla tassa sul valore locativo sarà il caso certamente di limitare la facoltà di sovrimporre.

Al senatore Majorana-Calatabiano dice che l'onorevole Depretis è vero sperava che la legge del 1877 fosse l'ultima di revisione della tassa sui fabbricati, ma fondava la sua speranza sulla fiducia che aveva

di far entrare i fabbricati nel nuovo catasto. Ciò non essendosi conseguito colla legge del 1886, la nuova revisione è diventata necessaria per ragione di giustizia distributiva.

Fa notare che con questa legge non si muta l'aliquota dell'imposta, si rispetta unicamente il canone statutario di proporzionare gli aggravi dei cittadini ai loro averi.

CAMBRAY-DIGNY ringrazia il ministro della datagli risposta, e fa voto che quando sarà venuto il momento di applicare la raccomandazione che egli ha fatto, ciò non succeda dopo la nuova imposta sul valore locativo, ma contemporaneamente.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

CENCELLI, segretario, dà lettura degli articoli del progetto i quali sono successivamente senza alcuna osservazione approvati.

PRESIDENTE mette ai voti ed il Senato approva il rinvio al Ministero delle finanze delle due petizioni attinenti al progetto approvato, indicate dal relatore nel suo discorso.

La seduta è levata alle ore 6.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 23 marzo 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,35.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge relativo ad agevolazioni ai comuni per la costruzione di edifici scolastici.

PAPA svolge un suo emendamento all'art. 7, col quale egli propone di aggiungere dopo le parole *scuole normali*, le seguenti: « purchè questi istituti siano governativi o pareggiati ai medesimi. »

Loda le osservazioni fatte dall'onorevole Martini nella seduta di ieri, ma non può convenire in tutte; specialmente nella opinione che questa legge possa venire a favorire i cattivi istituti. Ma qui si tratta di migliorare locali di scuole, ed il Governo dovrà anche in questo essere oculato in modo che i miglioramenti vadano a beneficio degli istituti che se lo meritano.

Inoltre egli ritiene dovere dello Stato di difendere quanto sia possibile la istruzione secondaria laica, e non abbandonare pressochè tutti i nostri istituti secondari in balìa degli ordini religiosi, come sembra quasi fosse opinione dell'onorevole Martini, poichè, egli diceva, siamo impotenti a combattere con gli ordini religiosi su questo terreno.

Ritiene che, incoraggiando gli istituti pareggiati, il Governo sarà indotto ad esercitare sovra di essi una maggiore e più assidua vigilanza, per assicurarsi che l'istruzione da essi impartita corrisponda agl'intenti che il Governo si propone di raggiungere.

CAVALLETTO, sebbene non creda che si debba diffidare eccessivamente dei sacerdoti (giacchè non tutti i preti italiani sono nemici del loro paese e molti di essi anzi deplorano la condizione ad essi fatta per interessi mondani), ritiene si debba incoraggiare la diffusione di scuole e convitti che abbiano un indirizzo apertamente nazionale.

Raccomanda quindi che si accetti questo articolo per non darla vinta ai nemici della patria. (Approvazioni — Commenti).

COPPINO, dopo aver ringraziato il ministro dell'istruzione pubblica di avere assunto la sua eredità senza beneficio d'inventario, risponde alle obbiezioni mosse da parecchi oratori contro l'articolo in discussione.

Non crede che si possa rimandare la risoluzione al disegno di legge sull'istruzione secondaria perchè quello considera una materia distinta, mentre il presente disegno di legge concerne esclusivamente gli edifici scolastici. D'altra parte l'ordinamento dell'istruzione secondaria è problema già per sè stesso troppo grave perchè convenga complicarlo con la questione degli edifici.

Giacchè, sebbene l'onorevole Arcoleo non approvi i provvedimenti staccati e preferisca risolvere d'un tratto i problemi vasti e complessi, l'esperienza consiglia a sodisfare, e distintamente, i bisogni a grado a grado che si manifestano.

E il bisogno di aiutare non già il terzo stato, come ebbe a dire l'onorevole Martini, ma l'istruzione nazionale è imperioso; nè bastano all'uopo i Convitti nazionali, sebbene gran parte di essi procedano bene, come attesta la cresciuta frequenza degli alunni che a questi Istituti concorrono.

Riconosce giusto il concetto che il padre di famiglia non possa o non voglia attendere alla educazione dei propri figli, e che quindi debba pensarci lo Stato. Ma l'educazione è più conseguenza di esempio che di precetto. (Approvazioni) Per modo che il padre ha il dovere di porre il fanciullo in quell'ambiente che più si accosti a quello in cui, fatto uomo, dovrà vivere e lottare per l'esistenza. (Vive approvazioni).

Ricorda di avere fino dallo scorso anno cercato di crescere il numero dei convitti governativi, e il modo di diminuirne le rette; e d'altronde crede che presentino sufficienti garanzie i convitti delle provincie e dei Comuni. Quanto agli istituti privati e di fondazione frequentati da una massa enorme di giovani, ammette che vi sia buono l'insegnamento in genere; ma dice che ivi i giovinetti non imparano il rispetto alle istituzioni dello Stato.

Crede dunque obbligo del Governo di provvedere in qualche maniera; dappoichè, per quanto, in teoria, la questione dei locali e la modicità della retta possa parere poco importante, ne ha invece una grandissima praticamente considerata.

Conclude ringraziando la Commissione e il ministro di avere accettato il suo emendamento. (Bene! Bravo!)

MARTINI FERDINANDO parla per fatto personale rispondendo agli onorevoli Coppino e Papa, e spiegando che il suo concetto è che lo Stato debba, prima d'ogni altra cosa, darsi pensiero dell'istruzione elementare, e rifiutare ai comuni i mezzi per fondare istituti di istruzione secondaria.

BONGHI ammette la convenienza che gli istituti scolastici dello Stato siano in condizioni migliori; ma la prima e assoluta necessità è quella di non obbligare Stato e comuni a nuove spese, grandi o piccole, che non sono in grado di sostenere. Quale risoluzione, d'altronde, prenderà lo Stato? Di dare il sussidio agli istituti esistenti per legge, o anche a quelli che ai comuni piacerà di creare? L'una e l'altra di queste risoluzioni crede fallaci, e ne esplica le ragioni.

Non capisce come mai questo articolo possa essere considerato come un'arme contro il clericalismo, il quale teme faccia perdere la ragione a noi. (Si ride). È per questo scopo che si vogliono spingere i comuni a creare istituti di istruzione secondaria, per strappare alunni agli istituti ecclesiastici. Ma in questi si impartisce una peggiore istruzione perchè son troppo numerosi, e quindi deficienti di mezzi e di maestri; e sarebbe male incorrere nello stesso errore.

Più che in questa legge, avrebbe fede nel sistema di sopprimere i seminari, atto che il Governo potrebbe legalmente compiere; mentre questo che si vuole adottare avrà un solo risultato; quello di far creare tanti cattivi istituti laici quanti sono i cattivi istituti ecclesiastici. (Bene!).

SONNINO confuta le osservazioni dell'onorevole Coppino; e combatte il disegno di legge dal punto di vista finanziario, parendogli che non sia giusto impegnare il Governo in nuove spese non necessarie; quando si devono recare in ogni modo economie sui bilanci, e chiedere sacrifici al paese anche sul prezzo del pane.

E questo senza contare che la legge avrà per effetto di spingere i comuni a nuove spese che rappresenteranno una cifra di oltre 20 milioni, senza dare alcuno affidamento di giungere a risultati utili e pratici. Prega, quindi, il ministro di consentire alla soppressione di questo articolo.

Voci. Chiusura, chiusura.

BONARDI parla a proposito della chiusura e fa alcune dichiarazioni.

(Messa ai voti la chiusura della discussione è approvata).

FINOCCHIARO APRILE, relatore, fa rilevare come il disegno di legge che si riferisce al riordinamento dell'istruzione secondaria tratti argo-

menti molto differenti di quelli contemplati nell'attuale disegno di legge.

Non accetta il rinvio dell'articolo. Fa notare il beneficio che dalla presente legge potrebbe ritrarre l'istruzione secondaria e parlando dei convitti, dice che invece di discuterli con severi apprezzamenti bisogna che Governo e Parlamento procurino di migliorarli. In nome della Commissione dichiara di accettare l'emendamento dell'onorevole Costantini e quello dell'onorevole Papa. Presenta perciò l'articolo in questo modo modificato:

« Art. 7. Potranno valersi delle disposizioni della presente legge le provincie ed i comuni a cui incombe l'obbligo di provvedere agli edifizi per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti a norma delle leggi vigenti. In casi eccezionali, e udito il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, il Governo potrà accordare il beneficio dei prestiti ai comuni e alle provincie anche per le scuole e convitti mantenuti a loro spese, e che siano pareggiati secondo le norme che saranno prescritte con regolamento approvato con decreto Reale.

« L'onere assunto dal Governo, per la differenza d'interesse da corrispondere alla Cassa dei depositi e prestiti pei mutui cui si riferisce il presente articolo, non potrà eccedere in ciascun anno le lire 50,000; e la somma corrispondente sarà inscritta in un capitolo speciale nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione. »

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, prega la Camera di votare l'articolo quale è proposto dalla Commissione, assicurandola che non ne verranno notevoli aggravi al bilancio.

SONNINO-SIDNEY mantiene la sua proposta sospensiva perchè non sa capire come la proposta dell'onorevole relatore non produca aggravi al bilancio.

ARCOLEO e MARTINI mantengono pure la proposta sospensiva.

CRISPI, presidente del Consiglio, dichiara a nome del Governo di non potere accettare la proposta sospensiva.

(Posta ai voti la proposta sospensiva è respinta ed è approvato l'articolo così come è proposto dalla Commissione).

COMPANS svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerate le eccezionali condizioni nelle quali trovasi la valle d'Aosta per rispetto all'educazione civile ed all'istruzione secondaria, invita il Governo ad istituire sollecitamente in quella regione un collegio convitto nazionale. »

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, dice che prenderà in considerazione le idee svolte nell'ordine del giorno dell'onorevole Compans.

COMPANS prende atto delle dichiarazioni del ministro.

Comunicazione di varie interpellanze.

PRESIDENTE comunica alla Camera la seguente interpellanza degli onorevoli Armirotti, Randaccio e Pellegrini:

« I sottoscritti chiedono di interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, sugli intendimenti del Governo in merito ad alcuni progetti già a lui sottoposti, tendenti a migliorare le condizioni del tracciato per la galleria dei Giovi » e un'altra degli onorevoli Cuccia, di Sant'Onofrio e Sciacca della Scala, così concepita:

« I sottoscritti desiderano interpellare il ministro dei lavori pubblici sui ritardi che si verificano intorno alla esecuzione della legge 22 luglio per la costruzione della Messina-Cerda. »

(Ambidue queste interpellanze sono poste nell'ordine del giorno di domani).

Si procede alla votazione a scrutinio segreto della legge per sussidi ai comuni a pro degli edifici scolastici.

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione.

Favorevoli 134
Contrari 100

(*La Camera approva*).

La seduta termina alle 6,20.

CONSORZIO NAZIONALE

Dal *Bollettino* ufficiale del Comitato centrale apprendiamo che, al 29 febbraio decorso, i valori del Consorzio Nazionale che si trovavano in deposito presso la Banca Nazionale nel Regno ed il Banco di Napoli ammontavano alla complessiva somma di L. 29,434,435.29 così ripartita:

Numerario . . . . L.		16,260.29
Consolidato 5 0|0 — N. 3 Certificati nominativi al Consorzio Naz. Italiano della complessiva Rendita di L. 1,438,035 valore nominale di . . . . . . L.	28,760,700.—	
Cartelle al portatore in corso di unione ai Certificati nominativi della complessiva rendita di L. 32,160 valore nominale di . . L.	643,200.— »	29,403,900.—
Consolidato 3 0|0 — N. 1 Certificato nominativo al Consorzio Nazionale n. 32444 della Rendita di L. 375 valore nominale di . . »		12,500.—
Titoli diversi . . . . »		1,775.—
Totale . . . L.		29,434,435.29

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERNA, 22. — Il nuovo ministro d'Italia a Berna, comm. Peiroleri, ha presentato oggi le credenziali al signor Numa Droz, capo del dipartimento degli affari esteri, essendo ammalati il presidente Hertenstein ed il vice presidente Hammer. Il comm. Peiroleri era accompagnato da tutto il personale della Legazione.

Vennero scambiate fra il signor Droz ed il comm. Peiroleri le più cordiali espressioni d'amicizia fra i due paesi.

MADRID, 22. — La *Gaceta* pubblica un Regio decreto che proroga fino al 1° maggio il trattato di commercio e navigazione vigente fra l'Italia e la Spagna.

CHERBURGO, 23. — La Regina Vittoria è partita, iersera alle 9, per l'Italia.

TORINO, 23. — La Regina d'Inghilterra arriverà domattina alle ore 2,15 a questa stazione e ripartirà alle ore 2,25 per Genova e Firenze.

CHARLOTTENBURG, 23. — A mezzodì, ebbe luogo il primo Consiglio plenario dei ministri, sotto la presidenza dell'imperatore.

BERLINO, 23. Il *Reichsanzeiger* pubblica il seguente rescritto imperiale, diretto in data del 21 corrente, al principe ereditario:

« È mio desiderio che Vostra Altezza s'inizi agli affari pubblici, partecipandovi direttamente. A tale scopo La incarico dello studio e della soluzione di quegli affari che Le rimetterò, autorizzandola a firmare per me, senza bisogno della mia autorizzazione nei singoli casi.

« Questo rescritto sarà pubblicato nel *Reichsanzeiger* e nella raccolta delle leggi prussiane. »

BERLINO, 23. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* pubblica nel testo latino la lettera seguente del Pontefice all'imperatore Federico III, consegnata a S. M. da mons. Galimberti:

« La triste notizia della morte del gloriosissimo padre di Vostra Maestà ha colpito il Nostro cuore di grandissimo cordoglio, giacchè avevamo ricevute dal defunto imperatore prove non poche e non piccole della sua benevolenza verso di Noi e ne aspettavamo altre non minori in avvenire. Noi ci figuriamo appena il dolore acerbo di Vostra Maestà, e se questa Nostra lettera potrà alquanto temperarlo, ciò Ci consolerà e Ci tranquillizzerà molto.

« Adempiuto questo ufficio, presentiamo a Vostra Maestà le congratulazioni Nostre per il Vostro avvenimento al trono di un Impero così cospicuo e potente, ed esprimiamo la fiducia di trovare nella Vostra Maestà le testimonianze di buona volontà che trovammo nel Vostro genitore d'imperitura memoria.

« Ci rimane di augurare a Vostra Maestà che la Vostra salute si ristabilisca e che Voi la godiate moltissimo tempo per il bene dei Vostri sudditi. Questo, lo chiediamo con fervore all'onnipotente Iddio, e domandiamo pure alla sua bontà che Egli si degni unirci, Noi e Vostra Maestà, con i legami di una perfetta carità. »

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 23 marzo 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	96 22½	96 22½	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	99 45
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 20
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	490 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	461 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	466 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	785 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	612 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2125 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	661 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	750 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	505 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	620 »
Dette Banca Provinciale	1° gennaio 1888	250	250	»	»	258 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	985 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	570 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° luglio 1887	500	500	»	»	1525 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885. Stamp.	1° gennaio 1888	500	500	»	»	1505 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	125	»	»	1170 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	2110 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	340	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	275 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	100 92½
	Parigi	*chèques*	»	»	101 60
2	Londra	90 g.	»	»	25 55
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 % 1ª grida 96 25, fine corr.

Az. Banca Romana 1130, fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 1161, fine corr.

Az. Soc. Anonima Tramway Omnibus 230, 232, 234, fine corr.

Risposta dei premi . . . . } 29 Marzo
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 22 marzo 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 96 230.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 060.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 625.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 332.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

V. TROCCHI, *presidente*.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE